

Avvocati. Possibile integrare la decisione

Onorari legali, rimediabile il taglio non motivato

Patrizia Maciocchi

Se il giudice di merito taglia le spese e i compensi dell'avvocato senza dare una motivazione, la Cassazione può "rimediare". La Corte può verificare la correttezza della liquidazione e se questa è conforme al diritto, integrare la motivazione senza annullare la sentenza. Con la sentenza 1761, depositata ieri, la Cassazione spiega perché, nel caso di richiesta di dichiarare la nullità della decisione con la quale i giudici hanno disatteso la "notula" del legale senza dare spiegazioni è possibile evitare l'annullamento con rinvio e dunque l'allungamento dei tempi dei processi. Quattro le ragioni che rendono lecito l'intervento dei giudici di legittimità.

La prima è che la contestazione riguarda la violazione di minimi tariffari applicabili (nella controversia esaminata il Dm 127/2004) e quindi un errore di diritto è non un accertamento di fatto fuori dal raggio d'azione della Suprema corte. La seconda buona ragione è il rispetto del principio della ragionevole durata del processo, violato con la «scelta di cassare una sentenza non motivata, per rinviarla al giudice di merito il quale però, non potrebbe adottare un decisum diverso da quello della decisione cassata». Logico il terzo argomento. A legare le mani alla Cassazione, in caso di motivazione mancante, è l'impossibilità di accertare se la pronuncia è il risultato di erronee considerazioni giuridiche o di valutazioni di fatto. Un orientamento che non può essere applicato in casi come quello esaminato, nel quale non esistono fatti controversi tra le parti «ma soltanto il dubbio sulla correttezza in iure degli importi liquidati a tito-

lo di spese processuali».

L'ultima ragione è di ordine sistematico. Alla Cassazione è accordato il potere di liquidare le spese ex novo, sarebbe quindi contario al buon senso che le fosse negata la possibilità di verificare la correttezza di una liquidazione già stabilita: «Se così fosse si perverrebbe all'assurdo di imporre il rimedio più grave (la cassazione con rinvio) dove il vizio è meno grave e viceversa». Chiarito che il margine di manovra c'è, i giudici esaminano il lavoro della Corte d'Appello concordando sulle sforbiciate rispetto alla nota del legale. Tante le voci giustamente tagliate: dall'esame della pratica,

I TEMPI RAGIONEVOLI

Per i giudici di legittimità è irrazionale, rispetto all'esigenza di contenere la durata dei processi, annullare con rinvio

non dovuta perché in appello il difensore aveva riproposto le richieste del primo grado, alla corrispondenza informativa, la cui esistenza non può essere desunta, se manca la documentazione, solo in virtù del rapporto di clientela. Al non dovuto si aggiungono i tagli su costi e diritti, lievitati nella nota, rispetto ai parametri vigenti al tempo della controversia. La Cassazione, per amore di precisione, allega una tabella in cui viene evidenziato lo scollamento tra quanto chiesto e quanto dovuto. Il totale si discosta di soli 8 euro dalla liquidazione stabilita dai giudici di merito che è dunque conforme al diritto. La sentenza è salva e la "navetta" tra tribunali e corti è scongiurata.